

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI CONFIRMING

Condizioni in vigore dalla data di aggiornamento sotto indicata e valide fino a nuovo avviso. La presente non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ. ma adempimento delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti ai sensi degli artt. 115 e ss. del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario – "TUB").

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

SARDA FACTORING S.p.A. (di seguito anche "Società di Factoring" o "Factor")

Sede legale e sede amministrativa viale Bonaria, 33 – 09125 Cagliari.

Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto 070.668139

Numero di fax 070.660884

Email e sito internet amministrazione@sardafactoring.it / www.sardafactoring.it

Iscritta nel registro delle imprese, C.F. e P.IVA 01681580922

Iscritta al n° 137 dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB

Capitale sociale € 9.027.078,84 interamente versato

*Nel caso di **offerta fuori sede** compilare con i dati del **SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE** (es. dipendente, commerciale, promotore finanziario, agente in attività finanziaria)*

Nome del soggetto

Qualifica: _____

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

CHE COS'È IL CONFIRMING

Il Confirming è un prodotto rivolto alle imprese (Cliente), escluse le microimprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, con il quale il Cliente ottimizza i propri flussi finanziari in favore dei propri fornitori (Fornitori) che vantano nei confronti del Cliente, crediti pecuniari derivanti da uno o più rapporti di fornitura di beni e/o di servizi.

Con il contratto di Confirming la società di factoring fornisce al Cliente – e in quanto tale soggetto obbligato, in forza di specifici contratti di fornitura, al pagamento a favore di propri Fornitori – servizi di carattere amministrativo e finanziario relativamente al pagamento dei propri debiti commerciali. Mediante il contratto di Confirming, il Cliente incarica, con mandato irrevocabile, il Factor di pagare a scadenza e per suo conto e nei limiti del plafond concessogli, i crediti relativi alle fatture emesse nei suoi confronti dai Fornitori previa conferma, da parte del Cliente stesso, della regolarità delle forniture.

Nell'ambito del Confirming, il Cliente potrà chiedere alla società di factoring una dilazione, anche onerosa, dei termini di pagamento dei crediti dei Fornitori oggetto del Confirming.

Il Cliente riconosce i crediti oggetto del contratto di Confirming come dovuti senza alcuna eccezione, dichiara che si tratta di crediti certi, liquidi ed esigibili alla scadenza, e mette a disposizione la provvista necessaria per dare corso all'esecuzione del mandato o a rimborsare i crediti alla scadenza eventualmente prorogata.

La società di factoring potrà valutare di rendersi cessionario dei crediti oggetto di Confirming concludendo un contratto di cessione di credito con i Fornitori.

Rischi a carico del cliente

Il Cliente assume le obbligazioni del contratto di Confirming. In particolare il Cliente dichiara che i crediti oggetto del rapporto di Confirming sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza e che sono relativi a forniture regolarmente eseguite e si impegna incondizionatamente a rimborsare alla società di factoring senza eccezioni, quanto pagato da quest'ultima ai Fornitori. I mandati di pagamento conferiti al Factor nell'ambito del rapporto di Confirming hanno carattere irrevocabile.

Tra i principali rischi vanno evidenziati, altresì:

- le possibili variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche come contrattualmente convenuto;
- l'eventuale incremento del tasso di interesse in relazione all'andamento del parametro di riferimento nel caso di operazione sia regolata a tassi variabili (legati a parametri di indicizzazione);
- l'impossibilità di beneficiare di eventuali variazioni dei tassi al ribasso qualora l'operazione sia legata a un tasso fisso o qualora in contratto sia previsto un minimo fisso (c.d. floor);
- in caso di mancato pagamento dei crediti alla data di scadenza prorogata è prevista l'applicazione di un tasso di interesse maggiorato.

CHE COS'E' LA PIATTAFORMA

Le operazioni di Confirming potranno essere effettuate anche per via telematica.

In tal caso il Cliente dovrà richiedere l'adesione al sistema di *home factoring* denominato "Servizio Home Factoring" (la "Piattaforma") e accedere all'area riservata attraverso le credenziali fornitegli dal Factor, previa registrazione di un account.

Rischi a carico del Cliente derivanti dall'utilizzo della Piattaforma:

- interruzione, rallentamento o il mancato accesso alla rete Internet per cause non imputabili al Factor;
- interruzioni, sospensioni o anomalie del servizio per ragioni tecniche e/o cause di forza maggiore non imputabili al Factor;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, delle credenziali di accesso fornite dal Factor al Cliente;
- il Cliente, ai fini dell'utilizzo della Piattaforma, garantisce, con riguardo ai propri sistemi informatici l'adozione di idonee misure di sicurezza fisica, logica e procedurale rispetto ad eventi di natura volontaria o accidentale, consistenti nell'acquisizione e nel trasferimento di dati (così detta cybersecurity).

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

Interessi applicati nel caso di dilazioni di pagamento

Qualora il Factor e il Cliente concordino un tasso di interesse variabile associato a un indice di riferimento quotato sul mercato, tale tasso di interesse sarà calcolato come somma algebrica dell'indice di riferimento pro-tempore vigente e lo spread concordato, fermi gli effetti dell'eventuale floor.

Tasso di dilazione	VOCI	COSTI
Tasso applicabile con divisore civile 360	Tasso Fisso	9,96% con liquidazione periodica posticipata (mensile, trimestrale, semestrale, annuale). Il tasso effettivo su base annua è pari al: 9,96% 9,96% in caso di addebito anticipato con le modalità in uso per lo sconto commerciale o razionale concordate con il Cliente.
	Tasso indicizzato posticipato	Spread di 762bps in valuta euro rispetto al tasso di riferimento Euribor (1 mese, 3 mesi, 6 mesi - rilevabile da "Il Sole 24 Ore" o da altra fonte di informativa finanziaria); periodicità della liquidazione: mensile, trimestrale, annuale. In presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazione periodica in aumento o in diminuzione (indicizzazione) in funzione del parametro di riferimento. Il valore annuo del tasso risulterà dall'andamento del parametro nel periodo di riferimento. Attualmente utilizzando l'ultimo valore del parametro di riferimento (Euribor 3M MMP) al 01 luglio 2026, pari a 2,34%, il tasso è pari al 9,96%.
	Tasso indicizzato anticipato	Spread di 762 bps su anticipazioni in valuta euro rispetto al tasso di riferimento Euribor (1 mese, 3 mesi, 6 mesi) con addebito anticipato con le modalità in uso per lo sconto commerciale o razionale concordate con il Cliente. In presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazione periodica in aumento o in diminuzione (indicizzazione) in funzione del parametro di riferimento. Il valore annuo del tasso risulterà dall'andamento del parametro nel periodo di riferimento. Attualmente utilizzando l'ultimo valore del parametro di riferimento (Euribor 3 mesi) al 01 luglio 2026, pari a 2,34%, il tasso è pari al 9,96%.
	Parametro di indicizzazione	Euribor 3 mesi base 360 MMP - Media Mese Precedente il trimestre di riferimento (o altro parametro concordato), rilevato ultimo gg lavorativo del mese.

Interessi di mora

Interessi di mora	Tasso fisso	Tasso di interesse nominale annuo 9,96%
	Tasso indicizzato:	Media dell'Euribor a 3 mesi, rilevabile da "Il Sole 24 Ore" o da altra fonte di informativa finanziaria maggiorata di uno spread di 762bps con addebito posticipato.
	Tasso D.lgs 231/2002	BCE + 8 punti. Il tasso di riferimento per il II semestre 2026 è pari all'10,40%.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell' apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico del Factor.

Giorni di Dilazione concessi

Giorni di dilazione concessi	Massimo 365 giorni
------------------------------	--------------------

ALTRE CONDIZIONI PRATICATE – CONDIZIONI MASSIME

Commissioni di dilazione	3,75% da percepire "una tantum", al momento della concessione della dilazione, sull'ammontare dei crediti oggetto di conferimento di mandato al Factor e/o acquisiti in cessione dal Factor, ed oggetto di dilazione.
Commissioni in assenza dilazione (impegno di pagamento a scadenza)	2,00% da percepire "una tantum", in via anticipata, sull'ammontare dei crediti acquisiti in cessione dal Factor e/o oggetto di conferimento di mandato al Factor, con un importo minimo di euro 1.000,00 mensile
Commissioni di plusfactoring su crediti in essere nel caso di dilazione	1,00% da percepire per mese o frazione di mese sull'ammontare dei crediti ancora in essere sulle evidenze del Factor decorsi 30 giorni rispetto alla data di dilazione dei crediti stessi
Commissioni di plusfactoring su crediti in essere in assenza di dilazione	1,00% da percepire per mese o frazione di mese sull'ammontare dei crediti ancora in essere sulle evidenze del Factor decorsi 30 giorni rispetto alla scadenza riportata in fattura e sino al pagamento degli stessi

Commissioni su mandati conferiti	1,50% sul valore dei crediti oggetto di conferimento di mandato al Factor con un minimo di euro 1.000,00 ed un massimo di euro 20.000,00 mensili
Commissioni di gestione su crediti oggetto di mandato	0,30% per mese o frazione di mese sull'ammontare dei crediti oggetto di conferimento di mandato al Factor e/o acquisiti in cessione dal Factor, e in essere sulle evidenze del Factor. Costi applicati mensilmente.
Commissione di revoca del mandato	2,00% flat da applicarsi sul valore dei crediti per i quali è stata richiesta dal Cliente la revoca del mandato conferito al Factor.

ALTRE CONDIZIONI E SPESE – CONDIZIONI MASSIME

Istruttoria pratica	€ 10.000,00 per istruttoria
Istruttoria rinnovo pratica	€ 10.000,00 per istruttoria
Spese di tenuta conto	€ 250,00 per ogni liquidazione
Spese postali di notifica	€ 5 per cessione
Spese "handling"	€ 13,00 per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti (fatture)
Spese "handling"	€ 75,00 per ogni distinta
Spese "handling"	€ 75,00 per presentazione
Spese per proroghe di scadenza effetti, richiamo effetti e documenti, e/o altri mezzi di incasso sia cartacei sia elettronici (Riba, SDD)	€ 25,00 per ogni SDD e/o effetto, ogni proroga, ogni richiamo, ogni insoluto o ogni richiesta esito oltre € 10,00 per presentazione/ distinta
Spese per incasso sia cartacei che elettronici	€ 15,00 per ogni SDD/RIBA e/o cartacei oltre € 15,00 per presentazione/ distinta

Spese per richieste d'esito a fronte di effetti, documenti	€ 25,00 per ogni richiesta
Spese "handling" per bonifico	€ 25,00 per ogni disposizione di bonifico
Canone di Home Factoring	€ 240,00 annuale

Valute applicate alle erogazioni	Assegni Bonifici	gg. 6 lavorativi antecedenti gg. 6 lavorativi antecedenti
Giorni banca	Sconto	gg. 30 calendario
Valute applicate su incassi	Assegni Assegni circolari Bonifici Accrediti SBF di effetti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	gg. 10 lavorativi successivi gg. 5 lavorativi successivi gg. 5 lavorativi successivi gg. 20 lavorativi successivi

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

L'applicazione degli oneri economici avverrà nei limiti del c.d. tasso soglia rilevato ai fini usura

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario – TUB), la Sarda Factoring, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali).

Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 giorni

Reclami e procedure di risoluzione delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Reclami della Società di factoring, anche per lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Bonaria, 33 - 09125 Cagliari o per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: reclami@sardafactoring.it.

La Società di factoring deve rispondere entro 60 giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Società di factoring.

La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui alla normativa in vigore di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e la Società di factoring dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

N.B.: Le condizioni indicate nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Società di factoring (o Factor): oltre alla **SARDA FACTORING SPA**, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Mandato: indica il mandato conferito dal Cliente al Factor di eseguire, per ordine e conto del Cliente, il pagamento dei crediti legittimamente vantati dal Fornitore nei confronti del Cliente alla data di scadenza riportata in fattura.

Dilazione: proroga della scadenza di pagamento prevista in fattura concessa da Sarda Factoring al Cliente che ne faccia richiesta, contro pagamento da parte del Cliente di un interesse di dilazione e di ritardato pagamento.

Interessi di dilazione: corrispettivo periodico dovuto dal Cliente a Sarda Factoring a fronte della dilazione accordata nei pagamenti.

Interessi di ritardato pagamento: corrispettivo dovuto dal Cliente a Sarda Factoring a fronte del ritardato pagamento delle fatture alla scadenza prevista.

SDD, RI.BA., MAV: mezzi elettronici di pagamento.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di quattro punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a otto punti percentuali.

Commissione di gestione mandati: commissioni calcolate sui crediti in essere o scaduti oggetto di mandato.

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Foro competente: autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.